

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE ARNAS G. BROTZU" E LA CASA DI CURA "SANT'ANTONIO" S.p.A. PER IL SERVIZIO DI MEDICINA TRASFUSIONALE.

TRA

L'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione ARNAS G. Brotzu, di seguito denominata per brevità ARNAS C.F. e P. I.V.A. 02315520920 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Maurizio Marcias, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda in Piazzale A. Ricchi, 1 Cagliari

E

La Casa di Cura Sant'Antonio S.p.A. di seguito denominata Casa di Cura C.F. e P. I.V.A. 01061930929 rappresentata dal Dott. Emilio Floris, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della Casa di Cura Sant'Antonio Via Chironi, 3 Cagliari

PREMESSO CHE

- l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" in data 18.05.2017 con deliberazione n. 994 ha stipulato una convenzione per il servizio di Medicina Trasfusionale con la Casa di Cura Privata "Sant'Antonio".

- con la delibera di G.R. n. 49/9 del 13.09.2016 è stato recepito integralmente l'Accordo Stato – Regioni n. 168 del 20.10.2015 concernente "Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione tra Aziende Sanitarie e tra Regioni e Province Autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasma derivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio delle Aziende Sanitarie all'interno della Regione e tra le regioni", compreso di allegato, con il quale sono state modificate le tariffe di cessione del sangue e degli emocomponenti.

- in data 05.12.2016, con nota prot. PG/2016/0026442, l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" ha comunicato all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale che, in applicazione a quanto disposto con la delibera di G.R. sopracitata, ha intenzione di procedere alla stipula di nuove convenzioni.

- in data 21.12.2016, con nota PG/2016/27742 l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ha comunicato che lo schema di convenzione da utilizzarsi, dovrà essere conforme a quello previsto dal D.M. 01.09.1995.

- in data 13.05.2026 con nota prot. PG/2026/11224 la Casa di Cura ha chiesto la disponibilità alla stipula della convenzione in materia di medicina trasfusionale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1
OGGETTO CONVENZIONE**

Il servizio trasfusionale necessario ai reparti e/o ambulatori gestiti dalla Casa di Cura "Sant'Antonio" S.p.A., è affidato, per tutte le prestazioni di medicina trasfusionale, alla S.C. Centro Immunoematologia e Trasfusionale dell'ARNAS, competente per territorio, che assume la responsabilità del funzionamento del servizio trasfusionale di cui al comma precedente, sia sul piano tecnico che organizzativo.

**Art. 2
DISTRIBUZIONE**

La S.C. Centro di Immunoematologia e Trasfusionale dell'ARNAS si impegna a fornire, agli assistiti della Casa di Cura dotata di solo frigoemoteca, i seguenti prodotti con le caratteristiche previste dalle norme vigenti in materia:

- Unità di emazie concentrate prefiltrate e/o emocomponenti di pronto impiego, omologhi ed autologhi.
- Unità di emocomponenti da aferesi.

La responsabilità della gestione della frigoemoteca è affidata al Direttore Sanitario della Casa di Cura.

Al fine di assicurare la necessaria continuità operativa, il Direttore Sanitario della Casa di Cura potrà affidare la gestione del servizio di emoteca ad uno dei reparti o servizi operanti nella Casa di Cura, che provvederà, con personale proprio, ai compiti di seguito indicati, che verranno svolti sulla scorta delle indicazioni impartite dal Direttore della S.C. Centro di Immunoematologia e Trasfusionale territorialmente competente. Detti compiti consistono:

- Nel raccogliere la domanda trasfusionale, verificarne la corretta formulazione e trasmetterla alla struttura trasfusionale territorialmente competente ed alla quale è affidato il rifornimento dell'emoteca.
- Nella conservazione delle unità trasfusionali assegnate al singolo malato dalla struttura trasfusionale competente.
- Nella conservazione delle unità di globuli rossi concentrati da utilizzare in caso di urgenza.
- Nella gestione del movimento delle unità trasfusionali e nella tenuta del registro di carico e scarico.
- Nel provvedere al controllo e nel disporre gli interventi di manutenzione e sanificazione delle dotazioni strumentali che ne supportano l'attività.

La S.C. Centro di Immunoematologia e Trasfusionale territorialmente competente è responsabile del rifornimento dell'emoteca in relazione alla domanda trasfusionale ed all'urgenza.

Il Direttore Sanitario della Casa di Cura dovrà dare riscontro alla S.C. Centro di Immunoematologia e Trasfusionale dell'ARNAS del numero delle frigoemoteche presenti, della loro qualificazione, convalida, manutenzione e sanificazione e della conservazione delle emazie concentrate alla temperatura di legge tra i 2 e 6 gradi.

Art. 3

ESAMI DI LABORATORIO

La S.C. Centro di Immunoematologia e Trasfusionale dell'ARNAS si impegna, se richiesto, ad eseguire sui campioni di sangue prelevati dal personale della Casa di Cura ai propri assistiti:

- Determinazione del gruppo sanguigno, sistema Rh ed altri sistemi gruppo ematici necessari.
- Ricerca ed identificazione di anticorpi irregolari.
- Esami di Immunoematologia.
- Esami di patologia clinica di competenza.

Art. 4

PRESTAZIONI DI MEDICINA TRASFUSIONALE

La S.C. Centro di Immunoematologia e Trasfusionale dell'ARNAS si impegna, con l'utilizzo del proprio personale medico di ruolo e non, e con modalità da concordare con la Direzione Sanitaria della Casa di Cura a fornire agli assistiti della suddetta istituzione:

- Consulenza di medicina trasfusionale.
- Servizio di emoaferesi terapeutica.
- Procedure di autotrasfusione.

Art. 5

RICHIESTA DI SANGUE

- Le richieste di sangue, emocomponenti ed emoderivati o di esami di laboratorio devono essere redatte dal medico richiedente su apposito modulo concordato, compilato in ogni sua parte, e devono essere conformi a quanto richiesto dalle norme specifiche in vigore.
- Le richieste dovranno pervenire alla S.C. Centro di Immunoematologia e Trasfusionale dell'ARNAS entro le ore 12 di ciascun giorno ferialo o festivo.
- Per le richieste di emocomponenti particolari ottenute da prelievi in aferesi, per le richieste di plasma exchange, citoaferesi e di consulenza trasfusionale, deve essere dato un preavviso di almeno 24 ore, salvo comprovata urgenza.

- 4) La S.C. Centro di Immunoematologia e Trasfusionale dell'ARNAS si impegna ad evadere le richieste pervenute nei termini suddetti, entro le ore 8 del giorno successivo alla consegna, e di norma non supererà le 72 ore, a partire dalla data e ora del prelievo per i test pre trasfusionali.
- 5) I prelievi di sangue effettuati presso la Casa di Cura per la determinazione del gruppo sanguigno ABO e del fattore Rh del paziente ricoverato, e per le prove di compatibilità pre-trasfusionale, devono essere eseguiti in tempi diversi.

Art. 6 **RICHIESTE TRASFUSIONALI URGENTISSIME**

- 1) In caso di particolare necessità, ove il medico curante non possa inviare il campione di sangue del ricevente per l'esecuzione delle prove di compatibilità, la richiesta dovrà contenere, oltre alle generalità del ricevente, una dichiarazione dalla quale risulti la motivazione del mancato invio del campione richiesto.
- 2) Per le richieste urgenti di unità di sangue ed emocomponenti deve essere concesso un minimo di 2 ore dal momento dell'arrivo delle richieste e delle provette presso la S.C. Centro di Immunoematologia e Trasfusionale per l'esecuzione dei test pre trasfusionali.
- 3) Per facilitare la risposta alle richieste urgentissime di sangue ed emocomponenti, il medico richiedente della Casa di Cura S.p.A. darà un preavviso telefonico alla S.C. Centro di Immunoematologia e Trasfusionale che evaderà la richiesta entro 30 minuti.

Art. 7 **MODALITA' DI ASSEGNAZIONE E RESTITUZIONE**

- 1) Salvo i casi di urgenza di cui al precedente articolo, secondo il quale la S.C. Centro di Immunoematologia e Trasfusionale metterà a disposizione della Casa di Cura il proprio servizio continuato 24 ore su 24 presso la propria sede, le richieste di cui all'art. 5 dovranno pervenire alla S.C. Centro di Immunoematologia e Trasfusionale mediante un collegamento giornaliero, entro le ore 12 di ciascun giorno feriale o festivo.
- 2) La S.C. Centro di Immunoematologia e Trasfusionale si impegna ad evadere le richieste pervenute nei termini suddetti, entro le ore 8 del giorno indicato per la consegna.
- 3) Il medico responsabile della frigoemoteca, in caso di mancato utilizzo dell'unità trasfusionale richiesta, provvederà alla sua tempestiva restituzione, accompagnandola con un modulo che attesti il motivo del mancato utilizzo e lo stato di conservazione e la loro integrità, mediante il modulo di consegna che accompagna ogni unità.
- 4) Le unità di sangue richieste dalla Casa di Cura come sangue di scorta per la frigoemoteca, dovranno essere restituite, se non utilizzate, almeno 8 giorni prima della scadenza, accompagnate da un modulo che attesti lo stato di conservazione.

Art. 8 **CONSENSO INFORMATO**

A cura dei medici della Casa di Cura dotata di frigoemoteca, e comunque sotto la responsabilità del Direttore Sanitario, verrà richiesto ed ottenuto, il prescritto specifico consenso del paziente alla terapia trasfusionale.

Art. 9 **REAZIONI TRASFUSIONALI**

La Casa di Cura si impegna a trasmettere tramite i propri sanitari responsabili, tempestivamente e comunque entro 24 ore dall'evento, denuncia di eventuali reazioni trasfusionali che dovessero insorgere nel ricevente. Il medico responsabile della trasfusione farà pervenire una relazione scritta sulla reazione trasfusionale, unitamente al residuo dell'unità che ha causato la reazione.

Art. 10 **REGISTRAZIONI**

Il registro di carico e scarico deve contenere tutti i movimenti delle unità di sangue ed emocomponenti della frigoemoteca:

- 1) Data e ora di carico in frigoemoteca.
- 2) Numero di bolla di accompagnamento della struttura trasfusionale o altro documento.
- 3) Numero di unità trasfusionale
- 4) Tipo di emocomponente (emazie, plasma fresco congelato, concentrati di piastrine, concentrati leucocitari ed altro).
- 5) Data di scadenza dell'unità trasfusionale.
- 6) Nominativo del paziente a cui sono state assegnate le unità trasfusionali.
- 7) Data e ora di uscita delle unità assegnate.
- 8) Firma di chi ritira le unità assegnate.
- 9) Numero ed identificazione delle unità di emazie di gruppo O Rh negativo da utilizzare per le urgenze.
- 10) Data e ora di rientro in emoteca delle unità rese
- 11) Data, ora e numero di bolla di accompagnamento o altro documento per resa alla struttura trasfusionale delle unità assegnate e non utilizzate.

Il medico responsabile della trasfusione dovrà riportare in cartella il numero delle sacche di emocomponenti trasfuse identificandole correttamente.

Art. 11 TRASPORTO

Il trasporto di sangue, degli emocomponenti e dei campioni di sangue dei pazienti, sarà a carico della Casa di Cura che ne curerà le modalità conformandole a quanto disposto dalle norme specifiche. Il trasporto sarà effettuato, di norma, dal personale della Casa di Cura.

Art. 12 RAPPORTI ECONOMICI

L'ARNAS fatturerà mensilmente alla Casa di Cura in base al tariffario allegato alla presente convenzione:

- a) Le unità di sangue e di emocomponenti fornite, comprese quelle restituite ma non più utilizzabili al momento della restituzione e le unità di emocomponenti restituite, invece riutilizzabili, verranno fatturate contabilizzando tutte le voci indicate, tranne quella relativa al prezzo dell'unità fissato con Decreto Ministeriale.
- b) Le determinazioni gruppo – ematiche, gli esami immunoematologici, le prove di compatibilità e di patologia clinica di competenza secondo il tariffario regionale, o, in assenza di questo, di quello nazionale.
- c) Consulenza di medicina trasfusionale, plasma exchange, procedure di aferesi terapeutica etc. alle tariffe indicate dalla Regione o, in assenza di queste, alle tariffe previste dall'Ordine dei Medici della Provincia di Cagliari.
- d) Le spese di trasporto (a meno che non venga effettuato direttamente dalla Casa di Cura (tramite proprio personale), al costo sostenuto.
- e) Contributo alle spese di funzionamento generale della struttura trasfusionale produttiva della prestazione e della consulenza tecnico scientifica fornita, pari al 20% del fatturato complessivo.
- f) Un supplemento di € 10,00 per ciascuna unità di sangue o emocomponente ritirato con procedura d'urgenza.

La Casa di Cura provvederà al pagamento delle fatture emesse dall'ARNAS entro sessanta giorni dalla data di emissione.

Per eventuali ritardi, varranno gli interessi di mora stabiliti nella misura di legge.

ART. 13 CODICE ETICO COMPORTAMENTALE

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e codici comportamentali, consapevoli che le relative violazioni

costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.

Le parti danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

ART. 14

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Le parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "Regolamento"), in materia di protezione dei dati personali.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali, derivanti dall'adozione della presente convenzione, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della medesima.

Ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

Art. 15

CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla presente convenzione saranno demandate all'autorità giurisdizionale competente. Foro competente è quello di Cagliari.

Art. 16

DURATA

La presente convenzione avrà durata quinquennale a far data da 01.07.2026 e potrà essere eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze delle parti, previo accordo scritto. Il tacito rinnovo non è consentito.

Art. 17

RECESSO

Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 giorni da notificare mediante posta elettronica certificata.

Le parti danno atto che i dati personali saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03 e s.m.i. Per le attività istituzionali relative all'espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Art. 18

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 ed è altresì soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 che sarà assolto la Casa di Cura.

La presente convenzione, composta da n. 5 pagine e n. 18 articoli, è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D. lgs 179/2012, convertito in legge 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore Generale

ARNAS G. Brotzu

Dott. Maurizio Marcias

Il Legale Rappresentante

Casa di Cura "Sant'Antonio" S.p.A.

Dott. Emilio Floris